

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

N. 873-A

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE DE ZAN)

E

TESTO DEGLI ARTICOLI

*approvato in sede redigente, dalla Commissione stessa,
nella seduta del 1° dicembre 1977*

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1977,
risultante dall'unificazione*

DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 407)

**presentato dal Ministro della Difesa
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro di Grazia e Giustizia
e col Ministro delle Finanze**

E DEI

DISEGNI DI LEGGE

(V. Stampati nn. 526 e 625)

**d'iniziativa dei deputati MELLINI, PANNELLA, FACCIO Adele e BONINO Emma (526);
MILANI Eliseo, GORLA, PINTO, CORVISIERI, CASTELLINA Luciana e MAGRI (625)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 agosto 1977*

Norme di principio sulla disciplina militare

Comunicati alla Presidenza il 5 dicembre 1977

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Il nostro ufficio di legislatori è delicato perchè coinvolge sempre, in misura minore o maggiore, interessi e diritti della collettività. Chi legifera presuppone sempre un modello di giustizia e il rischio è che quel modello sia deformato dalle prevenzioni, dall'abito mentale, dalle angolazioni soggettive.

Certamente c'è un punto di riferimento oggettivo ed è la carta costituzionale, ma anch'essa richiede un lungo esercizio di lettura. Quante « glosse » dovremmo ormai aggiungere ai suoi 139 articoli? Per questo la nostra responsabilità aumenta quando siamo invitati a meditare su testi di legge non ordinari ma strettamente ancorati al dettato costituzionale. In una legge « di principi » si richiede innanzitutto una salvaguardia rigorosa, nei contenuti e nelle forme, dei « primi principi » fissati dal patto che ci lega. Tale è appunto il disegno di legge al nostro esame che regola in modo nuovo e per la prima volta la disciplina militare.

2. — Pertanto dobbiamo innanzitutto rispondere alla domanda pregiudiziale: perchè, nonostante la Costituzione, si è avvertito il bisogno di chiarire, di fissare legislativamente i principi che regolano la disciplina militare e perchè questo bisogno si è fatto acuto oggi, a trent'anni dalla nascita della Repubblica e della Costituzione?

Basteranno alcuni rapidi accenni per dimostrare che anche questa legge, come tante altre emerse dall'inerzia in questi anni, nasce dal processo subito dalla nostra società, e più particolarmente dai riflessi che questo processo ha avuto nella coscienza dei giovani.

La diffusione dei beni economici, la crescita democratica e ancor più la generalizzata scolarizzazione, mentre hanno attenuato le distanze sociali, hanno messo maggiormente in luce l'ingiustizia delle residue disparità, hanno reso più acuta la consapevolezza della dignità che è propria, senza distinzione, di tutti gli uomini al di là delle diverse funzioni e responsabilità in cui si articola la vita sociale. La parità di dignità esige, non soltanto

reciproco rispetto, ma istituti idonei a garantirla, strumenti che consentano e sollecitino la collaborazione, la partecipazione. Ad una concezione « verticale » dell'assetto sociale si è andata sempre più sostituendo una concezione « orizzontale », in base alla quale tutti i cittadini vengono posti su un medesimo piano, pur con ben distinte dislocazioni e senza confuse sovrapposizioni di responsabilità.

Il punto focale della protesta, come sappiamo, è stata la scuola e non poteva essere diversamente, perchè le idee e le passioni, proprio nella scuola, prima che in ogni altro organismo sociale, crescono, si confrontano e si scontrano. La conseguenza fu che nella scuola cominciarono a deteriorarsi i vecchi strumenti disciplinari, talvolta — com'è proprio di ogni protesta non razionalmente orientata — con sintomi di rivolta eversiva, tendente a far saltare insieme pseudo-valori e valori autentici.

In ritardo e talora affannosamente e confusamente, la classe politica dette qualche risposta: e la risposta più pertinente fu la creazione degli organi collegiali, in cui le rappresentanze delle componenti scolastiche fino allora tenute separate, avessero modo di trovarsi insieme, di dialogare, di proporre e in qualche misura di decidere.

Era evidente che le stesse istanze passassero rapidamente dalla scuola alla caserma. Nella caserma si trovano militari di carriera, cresciuti secondo modelli culturali e schemi mentali immobili da tempo memorabile. Ma nelle caserme entra ogni anno, e rapidamente si avvicenda, una fiumana di giovani che non può di colpo dismettere l'abito libero e critico che ha imparato a costruire nella vita scolastica e civile. Questi giovani sono riusciti a rompere il muro delle convenzioni, hanno introdotto nell'apparato militare lo spirito innovatore che ha messo in movimento le altre strutture sociali. In breve tempo si è determinato un profondo mutamento culturale, perciò di costume e di mentalità.

Dobbiamo assecondare o respingere questo mutamento? Non potremmo respingerlo neanche se lo volessimo, perchè la storia

non si frena e come l'acqua compressa trova sempre spazi per scorrere. Assecondarlo significa innanzi tutto comprenderlo nel suo significato liberante e poi incanalarlo, perchè legiferare vuol dire appunto incanalare, dare forma istituzionale a moti altrimenti incomposti e confusi. Incanalare significa anche distinguere nel processo di rinnovamento, non comprimendo nessuna delle istanze liberatrici, ma mettendo nettamente ai margini, le frange che intendono fare della questione militare terreno di scontro e di sperimentazione di modelli del tutto estranei al nostro ordinamento costituzionale.

3. — Non ho alcun timore a dire che al disagio dei militari abbiamo dato risposte più lente e più impacciate di quelle che abbiamo dato agli studenti. Si capisce il perchè. La struttura gerarchica dell'apparato militare ha una ragion d'essere storica e funzionale assai più rigorosa di quella che esisteva nella vecchia scuola. Quella struttura non può essere messa in discussione, ma in discussione vanno messi i modi in cui essa si muove. Lo Stato non può essere garantista nei rapporti normali e assolutista nei rapporti speciali. Se i rapporti speciali — come sono quelli dell'organizzazione militare — esigono comportamenti tutti propri, non per questo essi possono assumere una dimensione autoritaria. In tal caso il dualismo sarebbe — com'è — stridente e non compatibile con lo spirito democratico che anima tutti gli istituti contemplati dalla nostra Costituzione. Nessuno di questi istituti, anche quelli dotati di maggiore autonomia operativa, è considerato separato dal complesso di diritti e doveri che costituisce il tessuto unitario dello Stato. Nessuno è considerato estraneo alla società di cui ogni istituto è espressione e garante.

La condizione militare non nasce pertanto da un potere estraneo al popolo, come avveniva — in Italia e altrove — per i corpi militari regi. Nessuna specie di « apartheid » può essere consentita tra chi indossa l'abito civile e chi indossa l'uniforme.

L'autonomia delle funzioni va rispettata e salvaguardata, forse più qui che altrove, ma senza rompere il cordone ombelicale che

unisce gli organismi militari alla comune matrice.

I militari che — talvolta con pronunciata e magari deviante insofferenza, ma più spesso con dignità e compostezza — hanno denunciato il ritardo degli istituti sullo spirito del Paese, hanno voluto in sostanza dir questo e hanno chiesto di divenire, nei modi tutti propri alla loro condizione, partecipi della costruzione di una democrazia sostanziale.

Hanno chiesto che venga superato il dualismo tra cittadino e soldato, tra soldato e ufficiale.

4. — Non è un caso che la protesta più insistente e organizzata sia venuta dai sottufficiali. In un recente volume del giornalista Cesare Medail (« Sotto le stellette ») che riflette gli atteggiamenti della parte forse più accesa e partigiana della contestazione militare, ma che è certamente ricco di stimoli e di temi di meditazione, si legge a questo proposito: « L'insoddisfazione parte soprattutto dal ruolo alienante che il sottufficiale viene a svolgere nella struttura militare. Che cosa chiedono sergenti e marescialli? Niente di rivoluzionario: semplicemente la partecipazione all'esatta comprensione del perchè di determinate scelte o direttive, di passare cioè dalla funzione di tramite, inteso come portatore-esecutore, ad un ruolo di responsabilità direttivo-esecutivo. Benchè coscienti del proprio valore professionale, essi hanno accettato passivamente di non essere riconosciuto come soggetti pensanti, anche perchè trattenuti in soggezione dalla paura dei trasferimenti e dalle preoccupazioni di carriera.

Oggi, però, con la maturazione culturale raggiunta e con una più qualificata specializzazione, il sottufficiale reclama nuove funzioni: quella di mediare dialetticamente fra le altre due componenti, ufficiali e soldati, che sinora hanno guardato l'intermediario non certo in una luce benevola e gratificante. Questa cerniera con funzione dialettica, secondo i militari del Coordinamento, sarebbe utile anche nell'economia generale delle forze armate. Se esiste una frattura fra la componente direttiva (ufficiale) e quella esecutiva (soldato), dovuta al fatto che l'una im-

partisce direttive con visione più ampia e l'altra non può conoscere il « tutto » di tali direttive, tale frattura può essere sanata appunto dalla cerniera, non meccanica, del sottufficiale che diventerebbe un punto di riferimento sicuro sia per il superiore sia per l'inferiore ».

Qual'è la volontà che esce da queste affermazioni?

Dare a ciascuna componente dell'organizzazione militare il senso della sua funzione e della sua responsabilità. Metterla in condizione di sapere chi c'è nel « castello » kaffiano e di conoscere non solo il proprio grado, ma la propria collocazione, la propria ragion d'essere. Esaltare nel continuo contatto tra militari di carriera e militari di leva il momento unificante tra le forze armate e la società civile.

5. — Tutto questo non può essere in alcun modo garantito dai regolamenti tradizionali (e perciò anche dal regolamento vigente) che discendono, quasi senza mutamenti, dal regolamento carloalbertino, quando l'ordinamento militare era considerato derogatorio all'ordinamento generale dello Stato.

Il regolamento vigente è stato approvato con decreto del presidente della Repubblica del 31 ottobre 1964: ha la fisionomia giuridica del decreto ministeriale, in quanto il procedimento della sua formazione è quello del regolamento ministeriale, mancando la deliberazione del Consiglio dei ministri e il parere del Consiglio di Stato. È stato emanato in base all'articolo 38 del codice penale militare di pace il quale demanda, oltre che alla legge, al regolamento la disciplina dei diritti e dei doveri del soldato.

Proprio il perpetuarsi del ricorso al regolamento ha impedito mutamenti nella mentalità che li dettava e ha scoraggiato ogni tentativo di adeguare la materia della disciplina militare allo spirito della Costituzione. Da qui anche il perpetuarsi di una fitta selva di divieti, alcuni mortificanti o grotteschi, tendenti a penetrare nella vita intima del soldato, a sindacare il suo comportamento esterno; da qui anche l'ampio margine discrezionale lasciato alla valutazione dei Comandi, con la conseguente prassi discriminatoria so-

prattutto tra inferiori o superiore. Una prassi che viene non smentita, ma semmai suffragata dalla dizione dell'articolo 7 del regolamento vigente « Il superiore deve curare, " di massima " che l'inferiore sia consapevole del fine da raggiungere »: ove la locuzione avverbiale « di massima » riassume tutto l'imbarazzo e l'insofferenza del dettatore del regolamento.

Rispetto a questo passato è impossibile non vedere il salto di qualità e di volontà politica che si è avuto con la formulazione, per quanto esitante, della « bozza Forlani », e con la presentazione all'inizio di questa legislatura, del disegno di legge governativo che, con modifiche anche sostanziali, generalmente migliorative, è approdato ad un voto di larghissima maggioranza nell'altro ramo del Parlamento.

Il dibattito tra le forze politiche rappresentate alla Camera è stato laborioso, ma certamente non inutile se ha consentito di chiarire, se non tutti, la maggior parte dei punti controversi. Noi ci siamo doverosamente inseriti in quel dibattito, non contestando quanto di positivo è stato portato a termine nell'altro ramo del Parlamento, ma approfondendo alcuni temi essenziali e recando, su qualche punto, un nostro originale contributo.

6. — Le questioni che si pongono, di fronte alla revisione strutturale della disciplina militare, sono di due ordini strettamente connessi: la forma del provvedimento e la natura delle disposizioni in esso contenute.

Si è discusso a lungo sulla fonte normativa del provvedimento. Legge che assorbe compiutamente il regolamento, o legge che demanda all'esecutivo, sulla base di norme di principio, la definizione del regolamento? Già il titolo del provvedimento è in grado di dare una risposta all'interrogativo: esso significa che non si vuole esaurire la normativa relativa alla disciplina militare ma si demanda ad una diversa fonte, quella del regolamento governativo, la parte che non riguarda « norme di principio ».

In altri termini il legislatore proponente ha scelto una bipartizione della fonte, ritenendo doveroso il suo intervento per un set-

tore fondamentale della nuova disciplina ma ammettendo, almeno per una parte della stessa, l'esercizio del potere regolamentare dell'esecutivo.

Qualcuno ha detto che chi sostiene la legittimità di uno spazio autonomo del potere regolamentare in materia di disciplina militare sarebbe al servizio di disegni di conservazione autoritaria, mentre chi sostiene la necessità di ricondurre l'intera materia disciplinare alla fonte legislativa sarebbe al servizio di disegni di libertà e di democrazia.

È un dilemma non solo settario, ma falso, ove si cerchi di rintracciare, senza pregiudizi, la volontà del costituente.

Per meglio intendere la ragione della scelta effettuata è utile riportarsi agli orientamenti della dottrina legati principalmente all'interpretazione dell'articolo 52 della Costituzione.

Si è discusso se la disposizione del secondo comma dell'articolo predetto, nel primo periodo ove recita: « il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge », sia interpretabile nel senso di una riserva di legge ampia, estensibile anche alla materia della disciplina militare. La risposta è stata pressochè unanimemente negativa, conformemente del resto alle risultanze dei lavori dell'Assemblea costituente i quali mostrano che l'emendamento Laconi ed altri — che aggiunse le parole: « nei modi e limiti stabiliti dalla legge » — era esplicitamente rivolto solo a rendere meno rigido nel testo costituzionale il principio del servizio obbligatorio al fine di non escludere la possibilità sia di esoneri dallo stesso sia di forme diverse di prestazione militare, quale il volontariato (le dichiarazioni che si rinvennero negli atti parlamentari furono univoche: vedi seduta del 22 maggio 1947 in Atti parlamentari pagine 4176 e 4184).

In definitiva nell'articolo 52, primo periodo del secondo comma, è contenuta certamente una riserva di legge, ma essa è chiaramente limitata allo stretto ambito delle modalità, durata e generale ordinamento della coscrizione obbligatoria e non si riferisce alle condizioni e ai modi di attuazione della disciplina militare.

Queste considerazioni sono ulteriormente convalidate dal secondo periodo del secondo comma del citato articolo 52 dove si afferma che l'« adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino nè l'esercizio dei diritti politici ». Facendo salvi in modo assoluto i rapporti giuridici indicati, la norma costituzionale ammette implicitamente la possibilità o anche la necessità — coesistente alle finalità del servizio militare — della limitazione degli altri diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione (quali quelli di locomozione, di domicilio, di espatrio eccetera), senza prevedere tuttavia per la disciplina inerente a tale limitazione una riserva di legge.

La generalità della dottrina concorda con questa impostazione e non ritiene che una riserva di legge possa essere dedotta in via generale o specifica da altre disposizioni costituzionali. Rimane, in alcuni autori, il dubbio circa la legittimità del regolamento a costituire fonte unica della disciplina militare, a regolare cioè anche quella parte della materia disciplinare in cui si dettano limiti all'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dall'articolo 13 della Costituzione, comprimibili solo nella misura in cui la posizione giuridico-costituzionale del cittadino è incompatibile con lo « status » di militare.

Ma se dubbio può esserci, ed è certamente dubbio fondato, esso riguarda la vecchia normativa regolamentare la quale, come prima abbiamo riferito, era completamente disancorata dallo spirito e dalla lettera della Costituzione.

Nessun dubbio invece può sussistere di fronte all'impostazione del disegno di legge in esame. Consegnando alla legge, tramite il voto parlamentare, le « norme di principio », il legislatore intende sottrarre alla discrezionalità e non di rado all'arbitrarietà dei regolamenti autosufficienti gli elementi fondamentali del nuovo ordinamento disciplinare.

Al Parlamento viene riservato il compito di definire tali elementi, componendo le esigenze che vengono dalla necessaria funzionalità dello strumento militare con il godimento dei diritti costituzionali del cittadino soldato. Viene individuato nel contempo per relazione l'ambito materiale entro il quale

si riconosce e deve esercitarsi la potestà regolamentare indipendente del Governo, per quella parte della normativa disciplinare che, in relazione alla specialità dell'ordinamento militare (non assimilabile mai alla pubblica amministrazione tradizionale) impone istanze di flessibilità e di aderenza tecnica in maggior grado soddisfacenti dall'esecutivo. Si contemperano, in modo che appare il più felice, il momento della democraticità delle forze armate (terzo comma dell'articolo 52 della Costituzione) con quello della loro efficienza, entrambi postulati dalla nostra Costituzione.

Che quest'impostazione sia non solo corretta ma incapace a generare rischi lo dimostra il fatto che il regolamento che sarà emanato dall'Esecutivo non potrà in alcun modo né attenuare né accentuare le norme di principio contenute nella legge, sufficienti a porre vincoli invalicabili alla discrezionalità dell'esecutivo. Non rientrano infatti in questa discrezionalità la qualificazione dei modi di esercizio dei diritti e dell'adempimento degli obblighi e dei doveri del cittadino perché la legge li fissa con chiarezza non contestabile.

Si discute giustamente, in sede giuridica, se il regolamento possa essere effettivamente indicato come regolamento di esecuzione (come è definito negli articoli 3 e 5), in quanto esso non potrà limitarsi a formulare disposizioni esclusivamente preordinate alla mera esecuzione di norme primarie contemplate in un compiuto disegno di legge. Nessuna legge ordinaria peraltro avrebbe potuto approvare l'intera materia e la complessa articolazione di un regolamento di disciplina.

Ma non si può obiettivamente dire che troppo largo sia lo spazio normativo concesso al Governo e, meno ancora, che troppo larga sia stata mantenuta la sfera d'intervento dei vertici militari. Lo strumento di controllo previsto dal disegno di legge all'articolo 5 (la comunicazione al Parlamento dello schema di regolamento prima della sua ufficiale emanazione) è tale da dissipare ulteriori dubbi.

Per quanto tale comunicazione non introduca un interdipendenza fra legislativo ed esecutivo, è certo — come esperienze analo-

ghe, soprattutto di leggi delegate hanno dimostrato — che l'esecutivo non potrà porsi in conflitto col Parlamento per lo stretto rapporto politico che esiste tra le due sfere. La comunicazione infatti ha un preciso valore politica e per quanto tale valore sia sconosciuto alla legge, non è certamente ignorato da chi fa la legge.

A tal punto è stata riconosciuta questa stretta dipendenza del regolamento alla legge di principio che qualcuno ha potuto dire, per quanto impropriamente, alla Camera che il principio della riserva di legge viene compiutamente rispettato. Il che non è esatto dal punto di vista formale perché una riserva di legge assoluta, come abbiamo detto, non si evince dall'articolo 52, ma è esatto dal punto di vista sostanziale nel senso che alla legge, e non al regolamento, è stato consegnato tutto ciò che attiene all'esercizio dei diritti soggettivi pubblici e ai doveri pubblici del cittadino-militare.

7. — Tutto il discorso, sia di forma che di merito, attinente alla disciplina militare, ruota intorno a un concetto pregiudiziale desunto dalla Costituzione: la specialità del settore delle forze armate. Essa si deduce dall'articolo 98 che rende ipoteticamente possibile e pertanto legittimo il divieto di iscrizione dei militari di carriera ai partiti politici; dall'articolo 103 che riconosce la legittimità dei tribunali militari, pur distinguendo tra tempo di guerra e tempo di pace; dall'articolo 87 che attribuisce al capo dello Stato non solo il comando delle forze armate, ma anche la presidenza del consiglio supremo di difesa, che è un organo di indirizzo politico.

Questa collocazione speciale delle forze armate rende possibile il perseguimento dei fini che son loro propri: pertanto l'articolo 97 della Costituzione (« *I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizione di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione* ») deve intendersi in relazione a quei fini: sono quei fini che determinano il parametro giuridico oltre che politico di legittimità delle leggi.

Qual è il fine delle forze armate? « la difesa della Patria » (articolo 52) da aggressioni

esterne o nei suoi ordinamenti costituzionali, nello spirito e nei limiti dell'articolo 11 (ripudio della guerra come strumento di offesa). Per conseguire tale fine sono necessari mezzi congrui, tra i quali è da porre non soltanto l'efficienza, ma anche la partecipazione dei cittadini ai quali, in determinate condizioni e in vista di un dovere primario vengono imposte restrizioni nei diritti personali contemplati negli articoli 17, 18 e 21 della Costituzione.

Questi sono appunto i due poli entro i quali si muove il disegno di legge: da un lato il dovere di difendere la Patria (secondo e primo comma dell'articolo 52) mediante un idoneo funzionamento dell'apparato militare, dall'altro i diritti soggettivi del cittadino-militare le cui necessarie limitazioni vanno ridotte al minimo indispensabile.

Compito del legislatore, compito certamente difficile, è trovare l'equilibrio tra questi due poli.

Si tratta di stabilire caso per caso la misura di compatibilità tra l'esercizio dei diritti costituzionali e l'esigenza di funzionalità delle forze armate, sottoposte a regole di condotta e a vincoli interni di disciplina assai più accentuati rispetto ai pubblici dipendenti. Laddove il sacrificio dei predetti diritti fosse eccedente, cioè non giustificato dal perseguimento del fine ultimo della difesa nazionale, si cadrebbe in un difetto di incostituzionalità, secondo quanto precedentemente accennato. Così come, viceversa, non sarebbe congruo ai sensi della Costituzione una normativa che per insufficienza di statuzione di vincoli disciplinari risultasse inadeguata allo stesso fine. Verrebbe ad essere contraddetto, in questo caso, l'articolo 97 della Costituzione — da leggersi in relazione all'articolo 52.

8. — Di fronte a questo disegno di legge dobbiamo chiederci se quella compatibilità sia stata trovata. La nostra è un risposta positiva.

La comunità militare si fonda sulla gerarchia e sulla disciplina, ma ciò che conta è il modo in cui la gerarchia agisce e la disciplina viene attuata. Se tutto nell'organizzazione militare apparisse coatto, senza consapevo-

le adesione, le leggi non basterebbero ad assicurarne l'efficienza e forse neppure la continuità: la verità è che la qualità del tessuto civile si riflette anche nell'ordinamento militare e che questo è stabile e armonico nella misura in cui quello è unito e ancorato a valori non contestabili.

Il rapporto militare si fonda sull'*ordine*, trasmesso, in un ciclo continuo, dal superiore all'inferiore: in uno Stato democratico, dove le forze armate sono permeate di spirito democratico, l'ordine porta il crisma della volontà nazionale, perchè è rivolto a servire la collettività. Pertanto non può essere inteso come un atto di astratta autorità, tale da sollecitare un'obbedienza servile. In questo senso l'obbedienza non è un atto passivo, ma una svolta cosciente, non generata dal timore di sanzioni, ma diretta ad un fine. Solo i regimi autoritari, mentre inaspriscono le forme, tolgono contenuto all'obbedienza, cioè il suo autentico valore. Così intesa, la vita militare, per quanto esca dei modelli democratici delle comunità civili, può contribuire a sviluppare la personalità del soldato, anche per il senso comunitario che essa è destinata a suscitare.

Concepire diversamente la struttura e le funzioni delle forze armate, proporre la « laicizzazione integrale dell'ordinamento militare » com'è stato fatto, ad esempio, da parte radicale, significa da un lato non rendersi conto della natura propria delle forze armate, non salvando la quale esse non avrebbero più ragion d'essere, e dall'altro disattendere la volontà del costituente e lo sforzo di elaborazione che ha portato alla definizione dell'articolo 52. Ricordare quello sforzo credo sia utile per una corretta impostazione del problema di principio che abbiamo aperto.

9. — Nella prima stesura l'ultimo comma dell'articolo 52 recitava: « L'ordinamento delle Forze armate si informa alla struttura democratica della Repubblica ». Nacque il dubbio che « struttura democratica » potesse significare adeguamento ai metodi democratici in atto nella società civile con elettività dei capi e nomine dal basso, il che appariva in contrasto con la struttura gerarchica delle

forze armate che, per la sua specifica ragion d'essere, nessuno metteva in discussione.

Fu l'onorevole Moro a proporre la dizione « si informa allo spirito democratico », apparentemente più generica, ma certamente pregnante e più consona ad un ordinamento militare.

Moro disse in quell'occasione che, dopo quanto era avvenuto, la norma costituzionale era indispensabile per garantire che lo spirito democratico entrasse nell'esercito, compatibilmente con la struttura gerarchica dell'esercito stesso. Affermò anche che non era tollerabile che la gerarchia militare soffocasse la dignità della persona umana, come era avvenuto coi tradizionali regolamenti di disciplina.

Oggi, a trent'anni di distanza, noi stiamo rispondendo a questa duplice preoccupazione e lo facciamo coscienti che i tempi sono maturi per portare avanti contemporaneamente e senza rischio, le due esigenze solo apparentemente divergenti che più sopra abbiamo richiamato.

10. — Voglio collocare qui, per il loro carattere di sintesi incisiva, le parole che il presidente della Commissione difesa del Senato, senatore Schietroma, ha pronunciato il 19 maggio scorso presso il Centro alti studi militari: « Se è vero che un malinteso "metodo democratico" introdotto nell'organismo militare ne provoca la morte per rigetto, possiamo tentare di sintetizzare gli altri principi informati allo "spirito democratico" che non contrastando affatto con le esigenze militari, possono e debbono senza dubbio alcuno trovare piena applicazione. Le Forze armate non appartengono più al principe ma fanno parte integrante della nazione e sono espressione dell'intero popolo; le regole della disciplina militare vanno concepite in modo che comandare ed obbedire siano atti di pari dignità e l'obbedienza sia considerata come una comunione di pensiero e di volontà; le espressioni inferiore e superiore vanno usate in termini esclusivamente gerarchici di compiti e responsabilità e non perchè nelle Forze armate come in tutta la società democratica possano esserci esseri superiori ed esseri inferiori; deve aver vigore il principio della pari dignità sociale dei cittadini,

nessuna discriminazione basata sulle condizioni personali o sociali, uguaglianza di fronte alla disciplina (e al dovere in genere) dei militari di ogni grado, sia di leva che di carriera; dovere aggiuntivo del superiore di essere di esempio nell'osservanza completa e più sentita della disciplina; reciproco rispetto nel tratto tra inferiore e superiore, nè servilismo verso l'alto nè avvilitimento verso il basso.

L'autorità del superiore proviene dalla legge per cui si obbedisce a questa quando si obbedisce al superiore; il comando è giustamente esercitato quando è rivolto nel senso della funzione che mira al coordinamento delle attività individuali; quindi responsabilizzazione, partecipazione, conoscenza del fine da raggiungere, iniziativa, comprensione, stima e fiducia reciproche; vicinanza spirituale tra inferiore e superiore e, perciò stesso, adesione cosciente ai sacrifici e alle rinunce che lo *status* richiede; il tutto in modo da stabilire un rapporto disciplinare il cui fine sia l'ottenimento dell'azione dovuta in tutta convinzione, piuttosto che come effetto di coercizione e di repressione ».

È la « città del sole » di Campanella? È possibile, ma noi sappiamo anche che sono i miti, le idee-forza a muovere il mondo: l'organizzazione militare porterà avanti il suo processo di rinnovamento nella misura in cui tutto lo sforzo dei responsabili sarà orientato in quella direzione. Ed è importante che ci leghi oggi, in Parlamento, una larghissima volontà di muoverci in questa direzione, senza le diffidenze e anche le obiettive divergenze che ci hanno diviso in passato. Importante è che nessuno di noi, qui dentro, nel propugnare gli inviolabili diritti del cittadino-soldato, contesti ch'egli, più di ogni altro cittadino, è tenuto a svolgere le sue funzioni, come la Costituzione chiede, « con disciplina e con onore ». Importante altresì è che nessuno di noi, qui dentro, asseconi le provocazioni che qualcuno ha innestato nella giusta protesta militare. Ci sono congrue condizioni non solo perchè la legge non deluda chi attende nuove regole disciplinari e la definizione di nuovi rapporti tra i militari, ma per determinare una svolta di *forma mentis* in taluni settori più prevenuti dell'apparato militare.

11. — Il disegno di legge riflette, con equilibrio e con sforzo di novità, il dibattito apertosi nel Paese e in Parlamento sulla questione militare. Certamente, il lungo e laborioso iter che ha compiuto alla Camera ha lasciato i suoi segni: i chiaroscuri dei compromessi tra le forze politiche sono abbastanza evidenti, com'è evidente la discrasia tra definizioni di principi, talvolta fin troppo sintetiche e approssimative, e tentazioni di prefigurare analiticamente il regolamento che sarà emanato.

Il complessivo giudizio politico, mentre ci ha indotti a non apportare modifiche di rilievo, ci ha stimolato a proporre emendamenti di carattere tecnico ovvero emendamenti che assicurino alla legge una maggiore rispondenza alla realtà in cui essa si innesca.

L'articolo 1 fissa chiaramente i compiti delle Forze armate. Ci è parso opportuno introdurre un riferimento esplicito al dovere di agire « in conformità al giuramento prestato » per l'alto valore morale che il giuramento contiene. Un appassionante dibattito si è svolto sul dovere delle Forze armate di concorrere, oltre che alla salvaguardia delle libere istituzioni, al bene della collettività nazionale. La specificazione « nei casi di pubblica calamità » è stata meglio determinata in « pubbliche calamità ». Il singolare infatti sembrava restringere troppo la possibilità di concorso delle Forze armate, in quanto la « pubblica calamità » ha una sua precisa configurazione giuridica e si riferisce ad eventi del tutto eccezionali. Sembra giusto invece, pur senza estendere oltre i rigorosi limiti previsti l'intervento delle Forze armate, che esse si sentano nei momenti di grave necessità a disposizione di cittadini. La dizione approvata, corrisponde ad una prassi da tempo instaurata e consacra le generose prove di solidarietà civica offerte dalle Forze armate. Essa riconosce implicitamente che la collettività nazionale, in caso di necessità, deve poter fruire di taluni fondamentali servizi militari quali la sanità militare, la preparazione professionale dei giovani, il servizio farmaceutico, le ricerche dell'istituto idrogeografico, le ricerche dell'istituto fotogrammetrico, eccetera.

La formula del giuramento, indicata nell'articolo 2 è stata opportunamente integrata col riferimento alla « salvaguardia delle libere istituzioni » che, insieme alla « difesa della Patria », costituisce la ragione di essere delle Forze armate in un Paese democratico: la modifica dà una misura nuova al giuramento e ribadisce il collegamento tra la relativa formula e la definizione dei compiti di cui all'articolo 1. La prima parte del giuramento è identica invece al giuramento che viene prestato dai dipendenti civili dello Stato: si è giustamente ritenuto che, laddove era possibile, fosse necessario conservare l'identità delle formule.

12. — Gli articoli 3 e 4 sono stati meglio coordinati: il primo fissa i diritti, il secondo i doveri dei militari. All'articolo 4 è stato introdotto il concetto, che ci sembrava particolarmente meritevole di sottolineatura, della « pari dignità di tutti i militari » nei rapporti personali. Tale solenne affermazione ci è sembrata assai più impegnativa e ampia dell'ambiguo riferimento alla possibile lesione della dignità personale in riferimento agli ordini emanati.

L'ultimo comma dell'articolo 4 prescrive il dovere di disobbedire agli ordini la cui esecuzione costituisca manifestamente reato. È un'innovazione di rilievo storico, se si pensa ad una tradizione tutta rivolta in senso contrario.

Troppe volte in questo secolo — per riecheggiare un giudizio pregnante di Don Lorenzo Milani — « l'obbedienza non è stata una virtù ». Le garanzie offerte dalla Carta costituzionale sono una inequivoca pietra di paragone per il contenuto dell'obbedienza. L'obbedienza « cieca, pronta e assoluta », di fascistica memoria, genera disimpegno, inerzia mentale, ottundimento della *vistus* presente in ogni uomo.

Certamente, la formula suggerita dall'articolo 4 apre problemi complessi che nella nostra responsabilità di legislatori non possiamo sottacere. È difficile dire se l'avverbio « manifestamente », che pure opportunamente restringe il grado di soggettività, sia tale da garantire da solo l'obiettività del giudizio. Il militare potrebbe anche non voler corre-

re il rischio di una valutazione di legittimità degli ordini.

Sappiamo che l'ideale sarebbe realizzare il consenso e la solidarietà tra colui che ordina e colui che esegue: ma è un ideale difficilmente raggiungibile. In verità, l'obbedienza implica sempre un conflitto tra accettazione passiva e adesione attiva e sono in molti a sostenere che l'agire meccanico dovrebbe essere sostituito dall'agire finalistico. Ma chi è in grado di togliere nell'esecutore dell'ordine il timore di una sanzione qualora l'ordine, anche per motivi soggettivamente validi, non venga eseguito o venga imperfettamente eseguito?

Se l'obbedienza è un fatto complesso, anche perchè s'innesta la coscienza, la disobbedienza è ancora più complessa, perchè traumatizzante ove non voglia essere pretestuosa.

Questi interrogativi — che riguardano non lo spirito della norma, ma la sua applicazione — non intendono attenuare il coraggio di una formulazione che, anche in questo caso, mette in primo piano la dignità e la libertà del cittadino soldato. La libertà è sempre portatrice di rischi, ma in un regime a salde fondamenta democratiche, si tratta sempre di rischi calcolati. Peraltro lo stesso vecchio regolamento, pur rigorosamente conservatore su tanti altri aspetti, si muoveva in una simile direzione.

Meglio determinato ci sembra, nella nuova dizione dell'ultimo comma dell'articolo 4, il riferimento agli ordini manifestamente rivolti contro le istituzioni dello Stato, mentre la precedente formulazione sembrava stabilire diversi livelli di reato legittimando una interpretazione per la quale il dovere di non eseguire l'ordine si considerava attenuato quando l'esecuzione costituisse un reato diverso da quelli rivolti verso le istituzioni dello svolto.

13. — L'articolo 5 fissa in sei mesi il termine per la emanazione del regolamento in esecuzione della presente legge. Il Governo è impegnato a informare preventivamente le commissioni parlamentari della difesa sui criteri con cui la materia viene disciplinata. È una garanzia di reciproca correttezza la cui importanza è già stata precedentemente sottolineata.

Si è ritenuto, sempre all'articolo 5, di modificare la sola formulazione tecnica delle disposizioni relative alla sfera dei diversi destinatari dei precetti del regolamento di disciplina (tutti i militari per taluni doveri e solo per quelli che si trovino in determinate condizioni indicate per una larga parte di altri doveri: si tratta evidentemente di limiti non di applicabilità esterna ma di contenuto che devono essere recepiti dall'emanando regolamento). L'articolo 5 disciplina altresì l'uso dell'uniforme e dell'abito civile. Pur senza modificare i criteri di liberalizzazione già in atto, è parso opportuno consentire alcune limitazioni per l'uso dell'abito civile, in casi peraltro rigorosamente precisati, perciò sottratti ad ogni pericolosa discrezionalità.

È stato soppresso l'ultimo comma dell'articolo 5 perchè, pur facendo riferimento a problemi importanti dello *status* del militare (durata di ferma, ordinamento del servizio di leva, istruzione dei militari, disciplina dei rinvii e della dispense dal servizio) appariva estraneo all'oggetto della legge. Quei temi tuttavia, cui il Parlamento ha dedicato una giustificata attenzione, sono stati sottoposti alla considerazione del governo cui spetta principalmente dare un assetto organico allo *status* del militare.

14. — I rapporti tra la condizione militare e l'attività politica, contemplati nell'articolo 6, sono stati in ogni momento oggetto di controversia.

Non è contestabile il principio secondo il quale è giusto che le forze armate non siano coinvolte nelle competizioni politiche: ne nascerebbero gravi abusi, soprattutto per i rapporti gerarchici esistenti tra le varie componenti militari. Resta preclusa la possibilità di svolgere attività politica di qualsiasi genere durante l'attività di servizio, mentre — a differenza del progetto governativo — la Camera e la Commissione difesa del Senato nulla hanno ritenuto di innovare in tema di iscrizione ai partiti politici. L'articolo 98 della Costituzione consente la possibilità di stabilire per legge il divieto di iscrizione ai partiti, oltre che per altre categorie, per i militari di carriera in servizio attivo.

Di questa possibilità il legislatore non si è mai valso nei trent'anni trascorsi, nè l'esecutivo ha mai ritenuto di proporre una normativa in materia. Evidentemente, non se ne è avvertita la necessità perchè non si sono mai verificati abusi tali da indurre il legislatore a comprimere questo diritto. Abbiamo detto che per principio (e tale è la *ratio* di questo disegno di legge), quando il rispetto di un diritto soggettivo non ostacola il funzionamento e l'efficienza dell'ordinamento militare, il diritto va rispettato. Non sono comprensibili i timori di chi, non vedendo sanzionata legislativamente una proibizione, ritiene che ci sarà una corsa, non disinteressata e competitiva, alle iscrizioni. Non si vede perchè il giusto ritegno mostrato dalla classe militare in passato non debba continuare, in assoluta libertà di decisione.

Le preoccupazioni possono apparire più consistenti quando il discorso tocca l'Arma dei carabinieri. A differenza degli altri corpi preposti alla tutela della sicurezza esterna, l'Arma dei carabinieri è principalmente preposta alla tutela della sicurezza interna. I rapporti con la società civile sono molto stretti, per cui può ritenersi che la professione partitica di un carabiniere, a qualsiasi livello — per quanto non manifestata da atti esterni — presenti il rischio di toccare in qualche modo il prestigio dell'istituzione e di comprometterne l'autonomia. Personalmente credo che l'estraneità storica dell'Arma al gioco politico ed il suo vincolo di fedeltà ai colori della bandiera nazionale, fuori dai colori partitici, sono talmente consacrati dalla consuetudine da potere il legislatore preferire, anche per questi militari, la scelta del silenzio legislativo.

Questa mia valutazione non toglie tuttavia l'opportunità da molti giustamente ritenuta, di conformare, in materia di iscrizione ai partiti politici la condizione del carabiniere alla condizione di chi con un altro abito svolge funzioni di pubblica sicurezza. Ogni sperequazione al riguardo sarebbe illogica e forse anche dannosa. Non sarebbe quindi comprensibile su questo tema un silenzio nella emananda legge di riforma della pubblica sicurezza: ma tale particolare divieto non poteva rientrare nè nella materia della presente

legge nè forse nella competenza della Commissione chiamata ad esaminarla e ad approvarla.

Le cautele poste in essere dall'articolo 6 (e più specificamente il divieto di propaganda politica, in determinate condizioni) sono state giustamente richiamate all'articolo 9 dove si fissano i limiti entro i quali i militari possono manifestare pubblicamente il loro pensiero..

15. — Direttamente conseguenti al disposto dell'articolo 6 sono gli articoli 7 e 8. Il diritto di partecipare alla vita pubblica spetta al militare come cittadino, non ai corpi militari come istituzioni. Anche per le riunioni degli organi di rappresentanza nei luoghi militari è richiesta l'autorizzazione dei comandi competenti, per evitare abusi.

Il divieto di sciopero è strettamente legato alla natura particolarissima del servizio militare. Su questo punto non esistono eccezioni in nessuna legislazione del mondo. Il divieto di costituire associazioni sindacali nasce dalle stesse considerazioni. Il sindacato è la controparte rispetto ad un datore di lavoro; i militari non possono in alcun momento sentirsi contro parte rispetto allo Stato della cui conservazione e del cui funzionamento sono tutori e garanti.

Le esperienze di sindacalizzazione operate in Germania, Belgio, USA, Olanda e nei Paesi scandinavi sono di natura fondamentale diversa dalla prassi sindacale ordinaria quale si è instaurata in Italia: esse non fanno altro che tradurre, in determinati modi, i diritti associativi riconosciuti ai militari.

L'ultimo comma dell'articolo 8 prevede il « preventivo assenso del Ministro della difesa » per la costituzione di associazioni o circoli fra militari. Lo spirito della legge esige che la risposta del Ministro sia sollecita e che l'eventuale diniego sia chiaramente motivato. Solo a queste condizioni si tutela il diritto dei militari.

16. — L'articolo 9 — come già un inciso del quarto comma dell'articolo 5 — fa riferimento agli « argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio » per la divulgazione dei quali dev'essere ottenuta l'autorizzazione.

Poichè le materie riservate, nella prassi, sono indeterminate e discrezionalmente estese ad argomenti che non sembrano avere interesse militare o di servizio, si è impegnato il Governo, con un ordine del giorno a precisare la natura e i limiti di tali materie contestualmente all'emanazione del regolamento. La selva delle materie su cui oggi esiste un vincolo di segretezza (vedi il regio decreto n. 1161 dell'11 luglio 1941; il codice penale ordinario agli articoli 58-bis, 245, 255, 275, 259, 261, 262, 263, 264 e 326; il codice militare di pace agli articoli 86, 88, 89, 91, 93, 94, 97 e 100; il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 sul segreto di ufficio, oltre a norme interne militari) potrà essere abbondantemente sfrondata.

Ineccepibile è la formulazione dell'articolo 11 sulla libertà religiosa: essa sanziona un diritto soggettivo che la laicità dello Stato di fatto ha sempre saputo salvaguardare anche di fronte a norme contrastanti.

Il suo spirito peraltro è strettamente rispondente alla stessa concezione cattolica quale è stata definita in uno specifico documento del Concilio Vaticano II, secondo cui la professione religiosa non può essere mai frutto di coartazione o di imposizione esterna, richiedendo sempre una consapevole e libera decisione.

17. — La parte più strettamente regolamentatrice del disegno di legge è contenuta negli articoli 13, 14, 15 e 16 sulle sanzioni disciplinari. È giusto che su questo tema che ha offerto in ogni tempo spunti per controversie vivaci, il regolamento recepisca di fatto tutti gli elementi necessari dalla legge.

L'appartenenza ad un'organizzazione militare e i doveri che ne derivano non può non prevedere sanzioni per chi infrange il vincolo di disciplina. Le sanzioni disciplinari sono distinte in due gruppi: sanzioni di stato da regolare con legge e sanzioni di corpo consistenti in linea progressiva, nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna, nella consegna di rigore.

Due sono le innovazioni importanti: il diritto del militare a farsi ascoltare e a farsi assistere da una commissione speciale, prima che gli sia comminata la sanzione di corpo; la natura della sanzione di rigore che non

rappresenta soltanto un mutamento verbale rispetto all'arresto.

In verità anche l'arresto, nella prassi tradizionale, era una sanzione disciplinare e non certamente un provvedimento di natura giurisdizionale, ma poichè esso comportava la privazione della libertà personale del cittadino, in contrasto quanto meno apparente con l'articolo 13 della Costituzione secondo cui tale sanzione può essere inflitta soltanto con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria competente, è stato giusto procedere ad una modifica sia del nome che delle modalità: la consegna di rigore comporta l'obbligo di rimanere, nel periodo stabilito, per un massimo di 15 giorni, non in cella, ma nel proprio alloggio o in apposito ambiente. Tali modalità, mentre assicurano un legittimo risarcimento, in una certa misura anche a fini rieducativi, per gravi infrazioni disciplinari, non toccano la posizione di libertà del militare punito oltre il limite generale di restrizione che lo svolgimento del servizio militare comporta.

L'obiettività del giudizio, ancora più necessaria nel caso della massima punizione, è assicurata da due importanti principi: la consegna di rigore può essere comminata solo per comportamenti tassativamente previsti dal regolamento e non per infrazioni generiche alle norme di condotta; la consegna e la consegna di rigore, salvo casi particolari, devono essere comminate dal corpo o dall'ente presso il quale il militare incolpato presta servizio.

Pertanto le garanzie e le cautele sono tali da scoraggiare, come poteva avvenire in passato, ogni uso dispotico o arbitrario di questa sanzione.

Più in generale, sul complesso del nuovo sistema sanzionatorio, è possibile dire che il sistema vigente è stato rovesciato nello spirito prima ancora che nella lettera: inconcepibile sarebbe stata nel vecchio regolamento la disposizione secondo cui prima di ogni decisione devono essere comunicati al militare l'addebito che gli si contesta e la punizione che si intende infliggergli. Il fondamentale diritto del cittadino alla difesa trova quindi anche in questa ipotesi una puntuale esplicazione. Naturalmente, poichè questa procedura comporta necessariamente un ritardo

nel comminare la sanzione, e poichè in casi del tutto particolari esigenze di funzionalità, di ordine o di altra natura richiedono una decisione immediata, è prevista la possibilità di adozione, a titolo precauzionale, di provvedimenti provvisori di durata non superiore alle 48 ore. L'articolo 16, che chiude la disciplina di questa materia, elimina alcuni ben noti dubbi interpretativi chiarendo qual'è l'organo gerarchico al quale, in virtù dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, va inoltrato il ricorso gerarchico.

18. — Uno specifico rilievo ha nel disegno di legge l'istituto della rappresentatività, al punto che esso può considerarsi l'asse portante della legge. Per la prima volta viene introdotto nell'organizzazione militare il concetto che la volontà dell'autorità, in determinate materie, si forma con il concorso delle rappresentanze militari. L'esercizio del diritto di rappresentanza è stabilito attraverso l'elezione diretta di organismi militari con competenze di iniziativa e di controllo su aspetti importanti della vita militare e della condizione del cittadino-soldato.

Gli articoli 17, 18 e 19 determinano la composizione degli organi e ne regolano il funzionamento. Come recita il quarto comma dell'articolo 18, la competenza di tali organi consiste nel potere di formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative e regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela — giuridici, economici, previdenziali, sanitari, culturali e morali — dei militari. Mentre sono esclusi l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale. Una competenza su questo secondo gruppo di materia svuoterebbe la essenza del rapporto gerarchico e pregiudicherebbe la possibilità di decisioni rapide e immediate nel settore logistico e operativo, che costituiscono una necessità insopprimibile per il funzionamento delle forze armate.

Un punto importante della disciplina introdotta è che la rappresentanza degli organi è meramente interna. Essi, cioè, hanno il compito di prospettare le istanze del personale agli organi dello Stato preposti alla ado-

ne delle decisioni che li riguardano. L'interlocutore naturale di tali organi è dunque l'amministrazione militare, e, quando si tratti di decisioni legislative, le Commissioni parlamentari competenti.

Un rapporto diretto di tali organi con enti o organizzazioni estranee alla amministrazione stessa costituirebbe forma di pressione esterna sugli organi statali, e finirebbe per dare a tali organi quel carattere di rappresentanza generalizzata che li assimilerebbe ad una organizzazione sindacale, cosa che invece si è voluto escludere. Nel caso di rapporti con gli enti locali è previsto invece che l'amministrazione possa valersi, qualora lo ritenga utile, del loro apporto. Ma in questo caso gli organi assumerebbero la veste di rappresentanti dell'amministrazione.

Gli organi sono strutturati in tre stadi: a livello centrale, a livello intermedio e a livello periferico. Solo con una strutturazione così articolata è possibile dare una possibilità di compiuta espressione a tutte le esigenze del personale militare. Non necessariamente infatti le istanze dei militari riguardano atti legislativi o decisioni ministeriali, e cioè atti che rientreranno logicamente nella competenza dell'organo centrale. Spesso invece i problemi, peraltro di rilevante importanza, riguardano questioni amministrative o di altra natura, che vanno trattate con i comandi periferici. E alla trattazione di questi argomenti non sarebbe adatto un organo di rappresentanza centrale. Una struttura che prevedesse solo questo avrebbe lasciato tutta una serie di istanze senza possibilità di espressione.

Principio fondamentale è che i rappresentanti di tali organi sono elettivi. La complessità dei modi di tale elezione, che tra l'altro dovrà essere diversa nelle varie armi per motivi di carattere pratico, ha suggerito di demandare a norme di attuazione la loro determinazione. Si è comunque stabilito che il numero dei rappresentanti di ciascuna delle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari è fisso e dovrà essere determinato dalla norma di attuazione. Mentre nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna arma o di ogni corpo sarà proporzionale alla rispettiva composizione numerica.

Il nuovo istituto che nasce da questa legge sembra a taluno non proporzionato alla vastità delle istanze sollevate dalla contestazione dei militari. Occorre dire con franchezza, che non sempre quelle istanze tenevano conto delle peculiarità dei compiti delle Forze armate.

Abbiamo detto più volte che per legiferare in tema di disciplina militare occorre equilibrare due esigenze che vanno fatte coincidere, mentre in qualche momento possono sembrare contrapposte: il rispetto dei diritti del cittadino-soldato e la compattezza dell'apparato militare che porta a limitazioni nell'esercizio di quel diritto. Non è facile determinare il punto di equilibrio, anche perchè si inseriscono fattori soggettivi, reazioni passionali pur giustificate, o remore sotterranee. Riteniamo che il nuovo istituto, se potrà esplicare tutte le sue potenzialità e se sarà sorretto dalla fiducia di chi ne è protagonista, offrirà ai militari efficaci strumenti di espressione e di tutela dei loro interessi. Non solo non indebolirà l'organizzazione delle forze armate, ma accrescendo le occasioni di partecipazione di tutte le componenti, la potenzierà.

19. — Il delicato problema del divieto dell'uso di schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari ha trovato una nuova formulazione, rispetto al testo della Camera, insieme più precisa e più corretta. Dall'uso improprio di queste schede derivavano nel passato conseguenze gravi sulla posizione del singolo cittadino-militare, nell'affidamento degli incarichi e negli avanzamenti. Questo pericolo è oggi eliminato. È giusto tuttavia (come chiaramente recita il secondo comma dell'articolo 17) che le forze armate si cautelino di fronte a quanti « per comportamento o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e antifascista ».

La norma è identica a quella della legge che disciplina i servizi di sicurezza.

Più correttamente formulati, rispetto al testo della Camera sono i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 19, soprattutto laddove contemplano le competenze del Parlamento e i rapporti tra le Commissioni permanenti

della difesa e l'organo centrale di rappresentanza dei militari.

L'istituzionalizzazione del particolare canale tra Commissioni e organo amministrativo, con lo scavalcamento della responsabilità ministeriale, com'era prevista nel testo della Camera, toccava da vicino il naturale rapporto costituzionale Parlamento-Governo e violava, quanto meno nella possibile interpretazione, la riserva di regolamento parlamentare che la dottrina costituzionalistica fonda sull'articolo 64 della Costituzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività delle due Camere.

Tale rischio è chiaramente eliminato con la nuova formulazione.

Il sesto comma dell'articolo 19, eliminando l'ambiguità contenuta nel quarto comma del testo precedente, precisa che dalle competenze di tutti gli organi e non soltanto dell'organo centrale sono escluse le materie indicate.

20. — L'articolo 20 detta principalmente norme di garanzia per i militari componenti gli organi di rappresentanza. Per assicurare una rappresentanza dei militari in congedo, il Ministro della difesa stabilirà norme di collegamento coi rappresentanti delle categorie al medesimo decreto previsto dall'articolo 20.

Il condono delle sanzioni disciplinari già inflitte o da infliggere previsto dall'articolo 21 è il naturale corollario di una legge che innova fundamentalmente proprio in materia di sanzioni.

L'articolo 22, nella precedente formulazione, era rivolto a modificare l'articolo 40 del codice penale militare di pace, introducendo, accanto alla causa giustificativa già prevista dell'adempimento del dovere, quella dell'esercizio del diritto. Con tale introduzione tuttavia l'articolo 40 predetto risultava identico — e non più derogativo — rispetto all'articolo 51 del codice penale comune. Lo stesso risultato si ottiene quindi più correttamente abrogando la norma speciale cioè l'articolo 40 con il che viene ad applicarsi l'articolo 51 del codice penale.

La disposizione poi che esclude l'applicabilità di sanzioni disciplinari ricorrendo l'esercizio di un diritto si colloca più opportuna-

mente nella presente che regola la materia disciplinare che non nel codice penale militare che concerne invece reati e sanzioni penali. La formulazione adottata dalla Camera è stata modificata perchè l'esercizio del diritto, in linguaggio tecnico, non è il fatto ma un elemento qualificativo (causa di giustificazione) che ne esclude la illiceità. La disposizione va vista nell'ottica dell'articolo 25 che dichiara abrogate tutte le norme vigenti in contrasto con le nuove norme di principio sulla disciplina militare.

21. — Onorevoli senatori, col provvedimento in esame regoliamo lo *status* del militare o soltanto la disciplina militare? Non c'è dubbio che il provvedimento è limitato alla disciplina e, pur toccando un aspetto essenziale della condizione del militare, non la coinvolge nella sua interezza. Sarà sempre più sentita, da oggi in poi, la necessità di una normativa più vasta che riguardi tutto lo *status* militare. Il codice militare di pace è destinato ad entrare in conflitto con la nuova disciplina. Corrette le norme che definiscono le posizioni attive e passive del cittadino militare, si rende vieppiù necessaria la revisione della normativa penale militare vigente. Un esame attento delle disposizioni in materia di giustizia militare induce a diffuse perplessità sul piano costituzionale. Anche in questo caso, la « specialità » dell'ordinamento militare non lo autorizza a sottrarsi ai principi costituzionali.

L'amministrazione della giustizia tocca intimamente la condizione del militare e la sua uguaglianza di diritti con gli altri cittadini. Facendo eco a questa esigenza, nell'altro ramo del Parlamento, a conclusione del dibattito su questo disegno di legge, il ministro della difesa affermò che per il governo « la riforma della giustizia militare rappresenta non soltanto il giusto e doveroso completamento del provvedimento in esame, ma qualcosa di più, sul piano morale e sul piano politico ». E annunciò di aver trasmesso, fin dal marzo 1977, al Ministero di grazia e giustizia i due provvedimenti relativi, rispettivamente, alla revisione del codice militare di pace ed alla riforma dell'ordinamento giudiziario militare. Occorrerà pro-

cedere con speditezza e decisione in questa direzione.

Non potrà non svilupparsi, frattanto, un discorso complessivo che contempli il principio dell'unicità della giurisdizione, della indipendenza del giudice e della garanzia di difesa.

22. — La verità è che, senza enfasi, noi possiamo dire che lo spirito della Costituzione è entrato nella vita militare e la sta largamente permeando. Ci è entrato soprattutto per volontà della parte più consapevole della base, per un processo che ha coinvolto anche i vertici più sensibili, per la progressiva presa di coscienza della classe politica democratica.

Il Parlamento contribuirà ad accrescere e a sanzionare questo nuovo spirito portando sollecitamente alla definitiva approvazione questo provvedimento. Vi contribuirà il Governo formulando nei modi più rigorosi e nei tempi previsti il regolamento che nasce da questa legge, in attesa del quale di fatto si è stabilita una *vacatio legis*, perchè le vecchie norme sono morte nella coscienza di chi dovrebbe applicarle e nella volontà politica del Parlamento che le ha già dichiarate superate. Non ci illudiamo che un complesso di norme basti a rinnovare e a rafforzare un ordinamento. Un ordinamento si regge sulla fiducia che sa suscitare, sulla penetrazione che ha nella coscienza nazionale, a cominciare da chi lo serve da vicino.

Sullo sfondo del nostro discorso ci sta quello più generale delle condizioni del Paese, delle tensioni positive e negative che lo attraversano, del suo sforzo di unificazione e di risollevaramento. L'ordinamento militare è oggi più forte nonostante le strutture e i comportamenti invecchiati, perchè è aumentato il numero degli italiani che credono alla sua funzione, alle sue potenzialità di salvaguardia democratica; perchè le forze politiche e le forze sociali, tranne frange isolate dalla autentica coscienza popolare, lo considerano immune da tentazioni prevaricatrici. Da questa fiducia pregiudiziale noi partiamo quando, com'è nostro dovere, parliamo del suo rinnovamento.

DE ZAN, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

5 ottobre 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

MANCINO

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme di principio sulla disciplina militare**Art. 1.**

Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali.

Compito dell'esercito, della marina e dell'aeronautica è assicurare, in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità.

Art. 2.

I militari prestano giuramento con la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria ».

Art. 3.

Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonchè l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali.

I militari sono tenuti altresì all'osservanza degli obblighi e delle peculiari norme di condotta imposti dalle leggi e dal regolamento di disciplina in esecuzione della presente legge.

Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità dei militari nonchè ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita.

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATO DALLA
COMMISSIONE**Norme di principio sulla disciplina militare****Art. 1.***Identico.*

Compito dell'esercito, della marina e dell'aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità.

Art. 2.

I militari prestano giuramento con la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni ».

Art. 3.*Identico.***Soppresso.***Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.

Il militare osserva con dignità, senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina ed ai rapporti gerarchici.

Gli ordini devono essere legittimi, attinenti alla disciplina, riguardanti il servizio, non eccedenti i compiti d'istituto e non lesivi della dignità personale dei militari cui sono diretti.

Il militare al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, specie se rivolto contro le istituzioni dello Stato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori dell'accaduto.

Art. 5.

Il regolamento di esecuzione della presente legge è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentite le Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere.

I militari sono tenuti all'osservanza delle norme del regolamento di disciplina militare dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo.

Il regolamento di disciplina si applica quando i militari si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) svolgono attività di servizio;
- b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
- c) indossano l'uniforme;

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 4.

Identico.

Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina ed ai rapporti gerarchici.

Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignità di tutti i militari.

Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare il servizio e non eccedere i compiti di istituto.

Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori.

Art. 5.

Il regolamento di disciplina militare è emanato, in esecuzione della presente legge ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentite le Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere.

Identico.

Il regolamento di disciplina deve prevedere la sua applicazione nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

d) si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari sono comunque tenuti all'osservanza del regolamento di disciplina militare per quanto riguarda i doveri attinenti al giuramento prestato, alla dignità del grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni di servizio.

L'uso dell'abito civile è consentito ai militari nelle ore libere dal servizio, fuori dei luoghi militari, durante le licenze, i permessi, e le ore di libera uscita.

Per quanto riguarda la durata della ferma e l'ordinamento del servizio di leva, l'istruzione dei militari e l'aggiornamento delle qualifiche professionali dei militari di leva, nonché la disciplina dei rinvii e delle dispense dal servizio, si provvederà con successive norme legislative.

Art. 6.

Le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche.

Ai militari che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5 è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, asso-

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

d) *identica.*

Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari devono essere comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del regolamento di disciplina militare che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Identico.

L'uso dell'abito civile è consentito fuori dei luoghi militari, durante le licenze e i permessi. Nelle ore di libera uscita è consentito salvo limitazioni derivanti dalle esigenze delle accademie militari durante il primo anno di corso, delle scuole allievi sottufficiali durante i primi quattro mesi di corso formativo e dei collegi militari, nonché da esigenze dei servizi di sicurezza di particolari impianti ed installazioni e da esigenze operative e di addestramento fuori sede.

Soppresso.

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ciazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative.

I militari candidati ad elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in licenza speciale per la durata della campagna elettorale.

Ferme le disposizioni di legge riguardanti il collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che siano eletti ad una funzione pubblica, provinciale o comunale, dovranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l'espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda a ciò necessario.

Art. 7.

Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste dal successivo articolo 19; queste, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti.

Fuori dei predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che siano in uniforme.

Art. 8.

I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali.

I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacale quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5.

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

Art. 9.

I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.

Essi possono inoltre trattenere presso di sé, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica, fermo restando il divieto di propaganda di cui al precedente articolo 6.

Art. 10.

Lo Stato promuove l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l'effettivo perseguimento.

A tal fine dovrà essere prevista, in particolare, la istituzione di corsi di istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale, politico e ricreativo.

Art. 11.

I militari di qualunque religione possono esercitarne il culto e ricevere l'assistenza dei loro ministri; il regolamento di disciplina stabilisce, compatibilmente con le esigenze di servizio, le necessarie norme di attuazione.

La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa, salvo che nei casi di servizio.

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 9.

Identico.

Essi possono inoltre trattenere presso di sé, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica.

Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda di cui al precedente articolo 6.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

Per imprescindibili e motivate esigenze di impiego ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla località di servizio.

I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione.

Art. 13.

È attribuito all'autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo.

Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate per legge.

Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina militare, entro i limiti e nei modi fissati nei successivi articoli 14 e 15.

Art. 14.

Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore.

Il richiamo è verbale.

Il rimprovero è scritto.

La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di 7 giorni consecutivi.

La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di 15 giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare — in caserma o a bordo di navi — o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dal regolamento di disciplina.

La consegna e la consegna di rigore possono essere inflitte rispettivamente dal comandante di reparto e dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio, sal-

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 12.

Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla località di servizio.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

vo i casi di necessità ed urgenza ed a titolo precauzionale.

La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per comportamenti specificamente previsti dal regolamento di disciplina.

Art. 15.

Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

Non può essere inflitta la consegna di rigore se non è stato sentito il parere di una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore ed uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza. Quest'ultimo è assistito da un difensore da lui scelto fra i militari dell'ente cui appartiene o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore non può essere di grado superiore a quello più elevato dei componenti la commissione. Nessuna sanzione può essere inflitta al militare che ha esercitato le funzioni di difensore in un procedimento disciplinare per fatti attinenti all'espletamento del suo mandato. Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalità e le procedure per la composizione e il funzionamento della commissione, nonchè per la designazione del difensore, tenendo conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna forza armata.

In caso di necessità ed urgenza, il comandante di corpo può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di 48 ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.

Il regolamento di disciplina militare stabilisce i casi in cui possono essere disposti la sospensione della sanzione, il condono della consegna e della consegna di rigore, nonchè la cessazione di ogni effetto

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 15.

Identico.

Non può essere inflitta la consegna di rigore se non è stato sentito il parere di una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore ed uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza. Quest'ultimo è assistito da un difensore da lui scelto fra i militari dell'ente cui appartiene o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore non può essere di grado superiore a quello più elevato dei componenti la commissione. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta al militare che ha esercitato le funzioni di difensore in un procedimento disciplinare per fatti che rientrano nell'espletamento del suo mandato. Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalità e le procedure per la composizione e il funzionamento della commissione, nonchè per la designazione del difensore, tenendo conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna forza armata.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

della sanzione dopo due anni di buona condotta.

Art. 16.

L'organo sovraordinato di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento.

Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

È comunque in facoltà del militare presentare, con le modalità che saranno indicate nel regolamento di disciplina militare, istanze tendenti ad ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.

Art. 17.

È vietata ogni forma di schedatura e di discriminazione politica dei militari. Nei procedimenti di accertamento soggettivo riguardanti l'ammissibilità dei militari alla conoscenza di dati e di informazioni segreti o riservati non possono essere utilizzati criteri fondati sugli orientamenti o l'attività politica dei militari.

Art. 18.

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

È vietato l'uso delle schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari.

Sono esclusi da procedimenti di accertamento soggettivo riguardanti l'ammissibilità alla conoscenza di dati e di informazioni segreti e riservati, i militari che per comportamento o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e antifascista.

Art. 18.

Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dal successivo articolo 19.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:

a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria — ufficiali, sottufficiali e volontari — e in sezioni di forza armata o di corpo armato — esercito, marina, aeronautica, carabinieri e guardia di finanza —;

b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;

c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna forza armata o corpo armato.

L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che garantiscano la continuità degli organi rappresentativi.

Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.

I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio.

Alla elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresen-

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.

Gli eletti, militari di carriera, durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o di secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

Art. 19.

Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne la attuazione.

Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole forze armate o i corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.

Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione di cui all'articolo 23, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale.

Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela — di natura

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Art. 19.

Identico.

Identico.

Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione di cui all'articolo 23, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale di leva.

Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela — di natura

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale — dei militari. Sono comunque escluse le materie concernenti lo ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie inerenti il servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. I pareri, le proposte e le richieste sono formulati, anche a richiesta delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, al Ministro della difesa.

L'organo centrale della rappresentanza militare può chiedere di essere ascoltato dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere sulle materie indicate nel precedente comma.

Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo.

Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale — dei militari. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie inerenti il servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.

L'organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma precedente e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.

Identico.

Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

organizzazione delle sale convegno e delle mense;
condizioni igienico-sanitarie;
alloggi.

Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, di sua iniziativa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni.

Art. 20.

Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza.

I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene.

Il regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare è adottato dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed emanato con decreto del Ministro della difesa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanate, con le stesse modalità previste dal primo comma dell'articolo 5, le norme di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19.

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Identico.

Art. 20.

Identico.

Identico.

Il Ministro della difesa emana, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, il regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, adottato dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti; con il medesimo decreto il Ministro della difesa stabilisce le norme di collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, delegati dalle rispettive associazioni.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 21.

Sono condonate le sanzioni disciplinari di corpo inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse dai militari fino a tutto il 20 luglio 1977. Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati.

Ad istanza dell'interessato, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocati i trasferimenti che risultassero connessi a comportamenti rivolti a prospettare la necessità della riforma del regolamento di disciplina militare.

In deroga alle norme vigenti in materia di documentazione caratteristica del personale militare, è ammesso ricorso amministrativo al Ministro della difesa per l'annullamento delle documentazioni caratteristiche negative in dipendenza dei motivi connessi alla richiesta di riforma della disciplina militare e riferite agli anni 1971 e successivi.

Art. 22.

Il primo comma dell'articolo 40 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« L'esercizio di un diritto esclude la punibilità e non costituisce illecito disciplinare ».

Art. 23.

Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato della disciplina militare.

(Segue: Testo approvato dalla Commissione)

Art. 21.

Sono condonate le sanzioni disciplinari di corpo inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse dai militari fino a tutto il 30 novembre 1977. Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati.

Identico.

Identico.

Art. 22.

L'articolo 40 del codice penale militare di pace è abrogato.

Art. 23.

L'esercizio di un diritto ai sensi della presente legge esclude la applicabilità di sanzioni disciplinari.

Art. 24.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 24.

Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina militare, continuano a trovare applicazione le norme del regolamento di disciplina militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, che non siano in contrasto con la presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 25.

Identico.

Art. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge.